

*Regolamento regionale 20 dicembre 2002, n. 5.*

**Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2, in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo.**

(B.U.R. n. 1, del 02.01.2003)

#### Art. 1

1. Il punto 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 sostituito dal seguente:

"1) parte coperta con annesse cucce ben coibentate ed impermeabilizzate che fornisca protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche avverse e parte scoperta, per una superficie complessiva minima fra coperto e scoperto per capo adulto di 8 mq. per il singolo capo, aumentabili di 4 mq. per ogni capo successivo;"

2. Il punto 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del R.R. n. 2/2001 soppresso.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.

#### NOTE

##### **Nota all'art. 1, commi 1 e 2**

Il testo dell'art. 3 del R.R. 13 novembre 2001, n. 2 (Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni) come modificato dal presente regolamento il seguente:

"Art. 3 - (*Requisiti dei canili e dei rifugi pubblici o privati degli animali da affezione*)

- 1. I canili o i rifugi adibiti alla custodia, al mantenimento o all'allevamento dei cani, oltre ai requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della l.r. 10/1997, devono possedere i seguenti requisiti:

a) capacità massima complessiva del singolo impianto: 400 capi;

b) dotazione di box individuali o collettivi così strutturati:

1) **parte coperta con annesse cucce ben coibentate ed impermeabilizzate che fornisca protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche avverse e parte scoperta, per una superficie complessiva minima fra coperto e scoperto per capo adulto di 8 mq. per il singolo capo, aumentabili di 4 mq. per ogni capo successivo;**

2) **(soppresso)**

3) il pavimento del box deve essere costruito con pendenza idonea a consentire il deflusso delle acque di lavaggio; i pianali rialzati, all'interno delle cucce, devono essere in materiale plastico o listelli di legno;

c) dotazione di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli

effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge per consentire l'obbligatoria pulizia e almeno trimestrali disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;

d) opportuna recinzione con strutture metalliche idoneamente installate;

e) presenza di un ampio cortile recintato comunicante con i box, per la sgambatura quotidiana degli animali;

f) numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata. In alternativa ai box, i rifugi possono essere dotati di aree all'aperto di almeno 20 mq per capo, con parte coperta con annesso cucce, secondo le caratteristiche indicate alla lett. b);

g) locale per il deposito dei detersivi, dei disinfettanti e delle attrezzature.

2. Il reparto di isolamento deve avere una capienza pari al 5 per cento di quella complessiva.

3. I reparti adibiti a cucina e al deposito degli alimenti devono essere provvisti di pavimenti, pareti e infissi facilmente lavabili.

4. Nei rifugi non possono essere introdotti animali catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. Il servizio veterinario dell'AUSL provvede, a propria cura e spese ad effettuare annualmente gli interventi di profilassi veterinaria di cui all'art. 2, comma 4 del presente regolamento, nonché tutte le cure e gli interventi necessari per il benessere degli animali, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l.r. 10/1997.

5. Le AUSL possono stipulare con le Facoltà di Medicina Veterinaria apposite convenzioni o protocolli di intesa per offrire assistenza sanitaria agli animali ricoverati presso le strutture di cui al presente articolo, tramite l'utilizzo di proprie strutture e apparecchiature, con l'eventuale collaborazione delle associazioni animaliste.

6. Le norme del presente articolo si applicano anche ai rifugi e ai canili gi esistenti, che devono adeguarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento".